

CAPITOLO 1 - Cenni di Legislazione

0.1 - La nascita dei VIGILI DEL FUOCO

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nasce nel 1941 con la legge 27.12.1941 n. 1570 Nuove Norme per l'Organizzazione dei Servizi Antincendi. L'art. 1, infatti, istituisce, e pone alle strette dipendenze del Ministero dell'Interno, il nascente Corpo le cui funzioni sono quelle di *“tutelare l'incolumità delle persone e la salvezza delle cose, mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto di soccorsi tecnici in genere, anche ai fini della protezione antiaerea”*.

In seguito, l'ordinamento del servizio antincendio viene rivisitato nel 1961 con la legge 13.05.1961 n. 469, che oltre a specificarne meglio le funzioni e le attribuzioni riordina l'organizzazione sul territorio del Corpo dei Vigili del Fuoco.

In particolare, al Ministero degli Interni vengono attribuiti i seguenti servizi:

- a) i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi e, in genere, i servizi tecnici per la tutela della incolumità delle persone e la preservazione dei beni anche dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare;
- b) il servizio antincendi nei porti, di cui alla legge 13 maggio 1940, n. 690;
- c) i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, sia in caso di calamità, sia in caso di eventi bellici.

Il Ministero dell'interno concorre, inoltre, a mezzo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate.

Inoltre, il Ministero provvede:

- a) all'organizzazione centrale e periferica dei servizi di cui punti precedenti;
- b) agli studi ed agli esami sperimentali e tecnici nelle materie relative ai servizi stessi;
- c) alla determinazione degli stabilimenti industriali, depositi e simili tenuti ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, specificando la dotazione minima di personale e di materiale per detto servizio, nonché le relative caratteristiche tecniche.

Dal punto a) discende l'organizzazione del Corpo dei Vigili del Fuoco che, all'art. 10, prevede che il Corpo è ripartito in Comandi provinciali, distaccamenti e posti di vigilanza.

I compiti dei Comandanti Provinciali, interessanti ai fini di questo libro sono definiti all'art.12:

- a) hanno la diretta responsabilità della organizzazione dei servizi antincendi e

dei soccorsi tecnici ~~CAPITOLO delle Competenze~~ ~~del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco~~

- b) rispondono del funzionamento del Comando provinciale cui sono preposti e della disciplina del dipendente personale;
- c) adottano i provvedimenti disciplinari loro deferiti dal regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- d) provvedono, in qualità di funzionari delegati, alla gestione del Comando provinciale in conformità delle norme stabilite dall'apposito regolamento amministrativo-contabile;
- e) dispongono le visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolosi prima della concessione della licenza di esercizio da parte delle autorità competenti, nonché le visite ed i controlli ai locali adibiti a pubblici spettacoli;
- f) provvedono al controllo periodico sullo stato di manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione incendi, nonché al controllo della osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi;
- g) fanno parte, come membri di diritto delle Commissioni edilizie comunali;
- h) formulano al Ministero dell'interno proposte per la istituzione di distacamenti e posti di vigilanza;
- i) propongono al Ministero dell'interno quali stabilimenti industriali, depositi e simili debbano avere servizi propri di prevenzione e di estinzione degli incendi, ed esercitano la vigilanza ed il controllo su detti servizi al fine di assicurarne l'efficienza ed il normale funzionamento;
- l) curano la preparazione tecnica delle squadre antincendi delle ditte comunque tenute all'istituzione di un proprio servizio di prevenzione ed estinzione degli incendi.

- L'attuale ordinamento del Corpo dei Vigili del Fuoco - Il D.M. 08.03.2006 n.139

L'attuale ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, viene stabilito dal Decreto legislativo 08.03.2006 n. 139 e s.m.i. - *“Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”*.

In questo riassetto organizzativo, il Corpo Nazionale è una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per mezzo della quale il Ministero dell'interno assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il terri-

torio nazionale, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti.

L'organizzazione del Corpo è suddivisa in due macroaree: centrale e periferica.

Quella Centrale a sua volta è composta da Direzioni Centrali e Dipartimenti

Quella periferica, è divisa in 4 unità; le Direzioni Regionali, i Comandi Provinciali, distretti, reparti e nuclei speciali.

Le Direzioni Regionali e provinciali, assicurano lo svolgimento dei servizi attribuiti al Ministero dell'Interno, da parte del Corpo Nazionale, per il proprio ambito di competenza regionale o provinciale.

Di questo decreto, particolarmente importante ai nostri fini è il Capo III - Prevenzione Incendi, che all'art.13 dà la definizione di prevenzione incendi:

“La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.”

Particolarmente importante in questa definizione, che ricalca le vecchie leggi, è l'introduzione del concetto di tutela dei beni e dell'ambiente. Infatti, come si vedrà in seguito con il Codice di Prevenzione Incendi, le conseguenze di un incendio, oltre che in termini di vite umane, possono provocare danni a beni storici e culturali, o produrre danni ambientali di grande rilievo.

L'approccio moderno alla prevenzione incendi sta proprio nel valutare il rischio incendio in funzione delle tre componenti di cui sopra.

La prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.

- Competenze e Attività di prevenzione incendi

La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale. Nello specifico, le attività sono:

- l'elaborazione di norme di prevenzione incendi;

- il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di atti di autorizzazione, di benessere tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, apparecchiature e simili;
- il rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti di abilitazione, iscrizione e autorizzazione comunque denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneità a svolgere attività di certificazione, ispezione e prova nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione incendi;
- lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove su materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualità di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova;
- la partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione incendi, all'attività di produzione normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;
- la partecipazione alle attività di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l'Unione europea o le organizzazioni internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto in materia di organizzazione amministrativa di organi dello Stato;
- le attività di formazione, di addestramento e le relative attestazioni di idoneità;
- l'informazione, la consulenza e l'assistenza;
- i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico;
- la vigilanza sull'applicazione delle norme di prevenzione incendi.

Il Corpo nazionale programma, coordina e sviluppa le attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche, sperimentazioni e attività di normazione, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. Tali attività concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza di opere, prodotti, macchinari, impianti, attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie.

- Norme Tecniche e procedurali di prevenzione incendi

- Emanazione norme tecniche

Questa importante sezione del decreto, definisce quali sono gli enti preposti all'emanazione di norme tecniche nel campo della prevenzione incendi.

Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Esse sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:

- le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;
- le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.

Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

Per quanto sopra, le norme tecniche indicano due strade da seguire contemporaneamente:

- la prima consiste nel ridurre il rischio di un principio di incendio, operando sui tre parametri fondamentali di un incendio: innesco, combustibile e comburente, meglio detto "triangolo del fuoco". Va da sé che in mancanza di uno dei tre componenti, un incendio non può avvenire. Questa prima strada, quindi, riduce le probabilità di sviluppo di un incendio eliminando quelle che possono essere le fonti dello stesso. Per fare un esempio banale, il divieto di usare fiamme libere in presenza di materiali facilmente combustibili, è una misura che previene il rischio di un incendio;
- la seconda parte invece, si occupa del contenimento di un incendio già avvenuto, per minimizzarne le conseguenze. Da qui scaturiscono tutte quelle misure che hanno lo scopo di evitare che un incendio, una volta innescato, si possa propagare. Per esempio con le compartimentazioni, cioè, con la segregazione di determinate aree rispetto ad altre, o l'utilizzo di impianti di spegnimento automatico, l'esodo rapido degli occupanti ecc.

- Emanazione di Regolamenti

L'art. 16 comma 7 recita: *“Con decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni attuative relative al procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Esso disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del certificato medesimo; il procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi, in relazione agli insediamenti, agli impianti e alle attività in essi svolte che presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa medesima; gli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.”*

Sulla base di questo articolo di legge, nasce il D.P.R. 151/2011, e successivi decreti, che regola tutti i vigenti procedimenti in materia di prevenzione incendi.

- I procedimenti di prevenzione incendi sino all'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011

Il D.P.R. 151/2011, sebbene abbia modificato sostanzialmente le procedure di prevenzione incendi, è, a mio parere, una evoluzione in senso moderno della precedente legislazione in vigore.

Come noto, la semplificazione delle procedure amministrative voluta dal Governo al fine di snellire le pratiche, ha investito tutti i campi della Pubblica Amministrazione e di conseguenza anche le procedure di prevenzione incendi.

Infatti, il compito di controllo delle Amministrazioni si basa sempre di più sulle assunzioni di responsabilità dei tecnici e dei proprietari attraverso atti di autocertificazione o asseverazioni, che di fatto sostituiscono l'atto autorizzativo della Pubblica Amministrazione.

È comunque importante fare cenno alla precedente legislazione, in quanto molti procedimenti da avviare oggi, hanno avuto origine da procedimenti nati sotto la vecchia normativa, per cui è necessario capire i cambiamenti avvenuti per poter correttamente operare secondo il nuovo regolamento.

La normativa riguardante l'organizzazione del servizio di prevenzione incendi, sino all'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, era il D.P.R. 29 luglio 1982 n. 577, e relativamente alle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, il D.M. 16 febbraio 1982.

Fondamentalmente, l'attività dei Comandi Provinciali si esplicava nell'esame preventivo dei progetti (nuove costruzioni, modifiche di attività esistenti, ecc.) riguardanti attività soggette il cui elenco era allegato al suddetto decreto, e

nelle attività di controllo e collaudo a fine lavori al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni di sicurezza.

L'iter procedurale, si concludeva con l'emissione del CPI Certificato di Prevenzione Incendi relativo alle attività elencate nel Decreto Ministeriale del 16/02/1982. Il CPI veniva rilasciato a partire dalla data del sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco ed aveva validità di tre o sei anni, al termine dei quali doveva essere rinnovato.

Il CPI, al di là della sua validità normativa, è un documento importantissimo per le informazioni ivi riportate. Infatti, come si evince dalla fig. n. 1, in esso sono riportate tutte le informazioni necessarie per comprendere i limiti di validità del certificato stesso.

Infatti, nel corso del tempo, le attività potrebbero aver subito dei cambiamenti, anche a seguito di semplici manutenzioni straordinarie, che in qualche modo inficiano la validità del CPI rilasciato. E sovente, capita spessissimo che il tecnico incaricato del rinnovo del CPI (oggi, come vedremo, si chiama Rinnovo della Conformità Antincendio), trovi uno stato di fatto differente da quello indicato nel CPI, con la conseguenza che deve adoperarsi per valutare quali azioni intraprendere per rinnovare la conformità antincendio dell'attività.